

TI_GERICHTE 52.2003.187 vom 26. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.187

FR: TI_GERICHTE 52.2003.187 du 26 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.187 del 26 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata; in altre parole, deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS). 2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. Determinante nell'ambito della ponderazione degli interessi è il grado d'integrazione dello straniero nel Paese ospitante, per la definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello professionale (DTF 120 Ib 22). Va inoltre esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 3. Ci si può invero chiedere se la ricorrente sia veramente intenzionata a vivere insieme al marito fondando una comunione coniugale in Svizzera o se essa non si richiami a un matrimonio ormai esistente solo sulla carta per far beneficiare quest'ultimo della possibilità di soggiornare nuovamente in Svizzera, questa volta a titolo di ricongiungimento familiare. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa, dal momento che il gravame va respinto per i motivi esposti nei successivi considerandi. 4.

Con decreto d'accusa 12 agosto 1988 _____ è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi con un periodo di prova di 2 anni, per furto, mentre il 17 luglio 1992 gli è stata inflitta una multa di fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebbrietà e infrazione alle norme della circolazione. Il 21 giugno 1993 la Sezione degli stranieri lo ha ammonito in quanto non rispettava l'obbligo di versare gli alimenti a Jasmine e lo ha avvertito che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Il 24 settembre 1997 egli è stato condannato a 5 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri, in quanto egli era entrato in Svizzera il 29 gennaio 1997 e vi aveva soggiornato illegalmente fino al 12 febbraio successivo. Le menzionate condanne sono invero lontane nel tempo. D'altra parte, però, contrariamente a quanto assume l'insorgente, le stesse vanno prese in considerazione nell'ambito della prognosi sul rilascio dell'autorizzazione richiesta. In questo senso, non va sottovalutato che _____ ha continuato a delinquere anche dopo la crescita in giudicato della precedente decisione di non rinnovargli il permesso di dimora. Con decreto d'accusa 6 ottobre 1998 il Procuratore pubblico lo ha condannato infatti a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione alla legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri, perché il 25 settembre 1998 aveva varcato illegalmente il confine elvetico. Come se non bastasse, durante il suo precedente soggiorno egli aveva fornito false indicazioni alle autorità competenti in materia di stranieri allo scopo di fuorviarle, segnatamente dichiarando di essere perfettamente in regola con i versamenti del contributo alimentare alla figlia _____ (v. sentenza 3 febbraio 1998 del Tribunale cantonale amministrativo, consid. 3). Su quest'ultimo aspetto, va rilevato che _____, nonostante fosse già stato ammonito dalla Sezione degli stranieri il 21 giugno 1993, persiste a trascurare gli obblighi di mantenimento di _____, costringendola dal lontano gennaio 1993 a ricorrere all'assistenza pubblica per ottenere l'anticipo degli alimenti. Se al momento della precedente decisione dipartimentale dell'estate 1997 l'ente assistenziale aveva già dovuto versare alla figlia contributi per un totale fr. 14'718.40, al 31 maggio 2003 l'importo era aumentato a fr. 50'614.75, di fronte a rimborsi effettuati dall'interessato per un totale di fr. 3'760.–, l'ultimo dei quali il 12 agosto 1996. Attualmente lo Stato anticipa mensilmente a _____ alimenti per fr. 608.30 (v. scritto 2 maggio 2003 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Invano _____ invoca il fatto di non essere stato in grado finora di versare gli alimenti alla figlia, perché le sue condizioni finanziarie in Italia non glielo permettevano. Dagli atti versati dall'insorgente risulta che egli ha lavorato come operaio agricolo avventizio dal 23 maggio al 29 dicembre 2000, dal 14 marzo al 31 ottobre 2001 e dal 2 aprile al 9 dicembre 2002, durante quest'ultimo periodo con un salario complessivo di € 7'178.26 (doc. B: conteggio salariale INPS del 9 dicembre 2002; doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato: attestazione 25 febbraio 2003 della _____). Non risulta pertanto che egli abbia sfruttato pienamente il tempo a sua disposizione per svolgere un'altra attività lucrativa al fine di versare gli alimenti a _____. In altre parole, non risulta che il marito dell'insorgente abbia fatto tutto il possibile durante questi anni per impedire che sua figlia dovesse ricorrere all'assistenza pubblica. Con l'entrata in Svizzera del marito della ricorrente, non si può inoltre escludere il pericolo che i coniugi _____ debbano confrontarsi con una situazione di indigenza. _____ beneficia mensilmente di una rendita AI di fr. 1'304.– e necessita di una prestazione complementare a tale rendita di fr.

1'205.– (v. doc. 9 e 16 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione: decisione 27 gennaio 2003 e tabella di calcolo PC per il 2003 dell'Istituto delle assicurazioni sociali), di fronte a uscite mensili composte dal minimo vitale per coniugi fissato a fr. 1'550.– nonché dall'onere locativo di fr. 900.– oltre a fr. 200.– di spese accessorie (contratto di locazione 23 dicembre 2002), senza dimenticare gli oneri fiscali che graverebbero ulteriormente sul bilancio familiare. Non è peraltro certo che il marito dell'insorgente svolgerà un'attività lucrativa non appena sarà autorizzato a entrare in Svizzera, ritenuto che egli non ha mai intrapreso finora, nemmeno con la collaborazione della moglie, i passi necessari al fine di procacciarsi un contratto di lavoro nel nostro Paese. Giova peraltro ricordare che, durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, _____ era rimasto a lungo disoccupato. 5. Stante quanto precede, tenuto conto che _____ vive in Italia dal 1998 e che la ricorrente non nega di risiedere più o meno regolarmente presso lo stesso (v. anche le dichiarazioni versate agli atti dall'insorgente durante la procedura), si deve ammettere che gli interessi privati dei coniugi _____ a poter vivere la loro vita coniugale in Svizzera non risultano attualmente preminenti rispetto all'interesse della collettività ad impedire l'entrata nel nostro Paese di uno straniero che ha dimostrato in passato di avere delle difficoltà ad adattarsi all'ordinamento legale elvetico e che continua a non versare da tempo e in modo rilevante gli alimenti alla figlia, tanto da costringerla a ricorrere all'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS). 6. Non occorre infine esaminare in che misura i coniugi _____ siano legittimati a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU, in altre parole se esista effettivamente tra di loro un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto. Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati o il benessere economico del paese (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, il provvedimento adottato persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa soggiornare in Svizzera presso la moglie e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora i coniugi _____ fossero legittimati ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. 7. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento impugnato. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. In questo senso, la decisione impugnata è rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto alla vita e alla libertà personale nonché del diritto al matrimonio e alla famiglia, protetti dagli art. 12 CEDU, 17 e 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e 10 e 14 Cost. 8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 10 e 14 Cost.; Patto ONU II; 8, 12 CEDU; 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.